




FEASR



REGIONE
PIEMONTE

mipaaf

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



COMITATO DI SORVEGLIANZA REGIONALE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

**Documento di chiusura della consultazione scritta
15 – 23 novembre 2018**

(art. 8 del Regolamento interno)

In data 15 novembre 2018 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito ai seguenti argomenti, con l'invio della relativa documentazione:

- **modifiche ai testi delle misure** (tra cui **M 1, 2, 4.4.1, 10, 11, 16**), nonché ad alcune parti generali del PSR (tra cui **demarcazione e Aiuti di Stato**);
- **modifiche finanziarie e indicatori** (storni interni a **M 10 e 11**, nonché da **M 1 e 2 a 16.7**);
- **variazione dei criteri di selezione per M 2, 4.4.1 e 16.6.**

Il termine per la presentazione delle osservazioni su tali argomenti era stato fissato al 23 novembre.

OSSERVAZIONI PERVENUTE

- In data 22 novembre 2018 sono pervenute da **Assopiemonte Leader** le osservazioni riportate in allegato.
- In data 23 novembre 2018 **Confagricoltura, CIA, Coldiretti, Fedagri-Legacoop e FODAF (Federazione Interregionale Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali)** hanno trasmesso le osservazioni allegate.
- Sempre in data 23 novembre 2018 **Direzione regionale Ambiente**, in qualità di **Autorità Ambientale**, ha espresso il proprio parere favorevole alle proposte inviate.
- In data 23 novembre 2018 la **Commissione europea** ha inviato le seguenti osservazioni:

A seguito della procedura scritta avviata in data 15 novembre 2018, i servizi della Commissione europea hanno preso visione della proposta di modifica del PSR Piemonte 2014-2020. A tal riguardo, si formulano le seguenti osservazioni in merito alle modifiche proposte.

MODIFICHE TESTUALI

1. Modifica 1. Operazione 1.2.1 introduzione costi standard

- *Tenendo conto che la possibilità di attivare sportelli informativi sotto forma di portali informatici non è stata inclusa finalmente nella modifica, occorre cancellare il paragrafo C) in pagina 5.*
- *Occorre chiarire la portata dei costi standard, tenendo conto che la scheda di modifica indica che certi costi sotto la operazione 1.2.1 saranno rimborsati in base ai costi ammissibili sostenuti. Occorre quindi chiarire il campo di applicazione e la portata dei costi standard proposti.*
- *Costi ammissibili: Per quanto riguarda il riferimento a spese sostenute da altri soggetti collegati ai beneficiari, non ci sembra che sia possibile introdurre questa possibilità. I pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal PSR devono essere versati integralmente ai beneficiari.*
- *Si prega inoltre di fornire la fonte dei dati statistici utilizzati per calcolare i costi standard, e indicare se i valori sono aggiornati.*

2. Modifica 2. Misura 2.

- *Per l'introduzione dei costi standard nell'ambito di questa misura, bisognerebbe fornire più informazione sulla base giuridica, il tipo di costi standard, e il metodo di calcolo. Visto che per la M2.3 potranno essere applicate le "Unità di Costo Standard" approvate per la "Misura 1, Operazione 1.1.1, Azione 1: Formazione professionale in campo agricolo", occorre confermare che gli obblighi/impegni di queste due sottomisure sono equivalenti.*
- *Per quanto riguarda i principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione, in relazione alla priorità per i giovani, bisogna specificare che la priorità è per i giovani che fruiscono della consulenza.*
- *Non troviamo chiaro il riferimento seguente (pagina 16) «Nel caso di economie le stesse potranno essere assegnate ai Prestatori dei servizi di consulenza che abbiano utilizzato pienamente il contributo concesso e che dimostrino di avere nuove richieste di consulenza, ovvero per l'avvio di una nuova procedura selettiva». Si nota che ai progetti appaltati non*

può essere concesso un finanziamento aggiuntivo dopo il completamento della procedura di appalto.

3. Modifica 4: Operazione 10.1.1 –modalità innovative di applicazione del metodo della confusione sessuale

- *Occorre spiegare il metodo seguito (calcolo combinato in relazione al Art. 11 808/2014) per i premi per la confusione sessuale.*

4. Modifica 5: Azioni 10.1.3/3, 10.1.5/1, 10.1.5/2 e 10.1.7/2 – variazioni di superficie in corso di impegno

- *Si invita l'autorità di gestione a garantire che tale modifica una volta attuata è garantita per conseguire i benefici ambientali auspicati e che non comprometterà l'obiettivo dell'impegno.*
- *Si invita anche l'autorità di gestione a giustificare meglio la variazione del numero di ettari da un anno all'altro.*
- *Occorre chiarire perché la sostituzione di fertilizzanti minerali mediante l'uso di matrici organiche non è vincolato ad appezzamenti fissi.*
- *Per quanto riguarda la azione 10.1.7/2, occorre specificare se ci sono elementi fissi e pluriennali del sistema agroforestale o se si tratta di elementi annuali, variabili e, in caso affermativo, quali sono?*

5. Modifica 6. Operazione 10.1.6 – variazione condizione di ammissibilità

- *Visto che i beneficiari della operazione 10.1.6 sono obbligati ad aderire anche all'operazione 10.1.9, bisogna descrivere il motivo di questo obbligo per valutare la proposta di interruzione del collegamento. Occorre anche garantire che la proposta non porti a ridurre il valore ambientale degli impegni.*

6. Modifica 7. Condizioni di ammissibilità Operazioni 11.1 e 11.2

- *Si invita la Regione a fornire più spiegazioni sui motivi e su l'intenzione in relazione al testo modificato*

7. Modifica 8. Modifica alle Misure 10.2 e 16 – inserimento limiti massimi di spesa o di contributo concedibile

- *Si invita la Regione a fornire più spiegazioni sui limiti di spesa proposti per le operazione 16.2.1 azione 1 e 2, operazione 16.4.1 e operazione 16.7.1 e **16.9.1**, al fine di determinare la loro adeguatezza.*

8. Modifica 14. Aiuti di Stato –Modifiche al Capitolo 13

- *Nell'attesa di una nuova esenzione del regime SA.46563 per includere i costi standard nella misura M1, qualsiasi aiuto che preveda i costi standard dovrebbe essere soggetto a de minimis, in conformità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1407/2013. A questo fine, occorre includere un riferimento a questo regolamento nel capitolo 13 in relazione alla M1.*
- *Per quanto riguarda il regime di aiuti SA. 51792 in relazione alla M16, tenendo conto che il regime non è stato ancora approvato ad oggi, nel caso il regime non sia stato approvato alla data di notifica, il riferimento al nuovo regime dovrebbe cancellarsi e aggiungersi soltanto nella prossima modifica del PSR.*

MODIFICHE FINANZIARIE E INDICATORI

1. Modifica Tabella 11.4 relativamente alla Misura 11 – Agricoltura biologica

- *Occorre chiarire se la conversione degli impegni dalla M10 alla M11 ha un impatto sulla superficie designata sotto la M10.*
- *Per quanto riguarda un "ipotetico" nuovo bando, bisognerebbe chiarire o spiegare meglio perché è ipotetico e se un nuovo bando è progettato.*

2. Modifiche al Capitolo 8.1 (paragrafo partecipazione alla strategie nazionale per le aree interne) e al capitolo 10 (incremento dotazione finanziaria M16.7 – Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da Leader).

- *La nuova necessità strategica di aumentare le operazioni nell'ambito della M16 è evidente. L'attuazione dell'M16 è direttamente connessa all'attuazione della strategia nazionale per le aree interne. Occorre tuttavia chiarire meglio la provenienza dei fondi supplementari necessari per la M16. In generale, le riassegnazioni finanziarie strategiche dovrebbero essere effettuate sulla base di una rivalutazione di tutte le esigenze del PSR e i tagli finanziari dovrebbero essere effettuati laddove siano individuate priorità limitate. Pertanto, occorre giustificare meglio la scelta della provenienza dei fondi sulla base della rivalutazione fatta dei bisogni del PSR e delle priorità più basse.*

I servizi della Commissione si riservano di effettuare un'analisi dettagliata del contenuto della proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal corrispondente regolamento di esecuzione, Regolamento (CE) n. 808/2014, dopo la ricezione del documento su SFC2014, per formulare eventuali ulteriori osservazioni.

CONCLUSIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE

Si riportano di seguito le risposte dell'AdG alle osservazioni pervenute.

➤ Per quanto riguarda l'**Operazione 1.2.1**, in risposta alle osservazioni formulate da **Confagricoltura, CIA, Coldiretti e Fedagri-Legacoop** si precisa quanto segue.

- Il metodo di calcolo del costo standard sull'attività di sportello informativo è stato rivisto prendendo in considerazione la tabella aggiornata del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 delle retribuzioni relative al personale regionale contrattualizzato nella categoria D1, per un importo di € 33.541 compresi gli oneri fiscali a carico del datore di lavoro. Su questa base, il costo massimo giornaliero (8 ore) di apertura di uno sportello risulta essere il seguente: € 33.541/220 giornate massime annue di apertura = € 152,45. Si ritiene quindi congruo, in parziale accoglimento delle osservazioni pervenute, definire un valore di Unità di Costo Standard (UCS), arrotondato per difetto, pari ad € 150/giornata.
- Riguardo al metodo di calcolo dei costi standard sull'organizzazione di incontri, seminari, workshops ed attività dimostrative, si ritiene congruo mantenere lo stesso calcolo dei costi standard già utilizzato per l'Operazione 1.1.1 (formazione in ambito agricolo), tenuto conto che tale attività si considera equivalente; pertanto viene considerato un numero massimo di partecipanti pari a 30. Il calcolo è il seguente: € 17,50/ora/partecipante x un massimo di 30 partecipanti a seminari/incontri/attività dimostrative. Altresì non si ritiene necessario inserire un parametro minimo di partecipanti al fine di garantire un minimo di contributo, in quanto il costo sarà rimborsato sugli effettivi partecipanti presenti.

➤ In merito ai **criteri di selezione** della **Misura 2**, e in particolare dell'**Operazione 2.1**, di seguito si elencano le risposte alle osservazioni sui singoli criteri formulate da **Coldiretti, Confagricoltura e CIA**:

- In generale, per quanto riguarda il punteggio minimo da raggiungere per l'ammissione a finanziamento (40 punti, di cui almeno 20 relativi al principio di selezione n. 1 "Qualità delle risorse, in termini di capacità, competenza e pluriennale esperienza dello staff tecnico con riferimento agli ambiti tematici del PSR e del bando"), si ritiene di accogliere la proposta di ridurre la soglia dei 20 punti a 15, punteggio che garantisce comunque di rispettare il principio secondo cui la qualità delle risorse è considerata una priorità essenziale al fine di offrire un servizio qualificato alle imprese destinatarie.
- Criterio 1.a – Qualità dello staff tecnico

A) Valutate le richieste di modifica pervenute dai componenti del Comitato, si ritiene di accogliere la proposta di rivedere il sistema di assegnazione dei 15 punti (il punteggio massimo rimane comunque invariato), passando da un punteggio assegnabile a ciascun tecnico in base al proprio titolo di studio ad una valutazione svolta sullo staff tecnico nel suo complesso verificando la presenza, al suo interno, di una percentuale variabile di consulenti iscritti agli ordini o colleghi professionali o di consulenti in possesso di titoli di studio per l'iscrizione agli ordini o colleghi aventi almeno tre anni di esperienza nei servizi di consulenza. Con tale tipo di valutazione

si ritiene di valorizzare adeguatamente la “qualità dello staff tecnico” che erogherà la consulenza alle imprese.

B) Infine, circa l’asserzione “Si evidenzia, inoltre, come i titoli valutati per tale criterio non siano coerenti con quelli presi in esame relativamente ai requisiti richiesti ai docenti formatori (Principio di selezione 3.1.a) di cui all’operazione 2.3.1. Formazione dei consulenti”, si fa notare che al Principio di selezione 3.1.a vengono valutati non solo i titoli di studio ma anche, contemporaneamente, l’esperienza acquisita e dimostrabile di ciascun docente. Inoltre la figura del docente non coincide con la figura del “Consulente”, che in questo caso diventa “discente”. Si tratta quindi di due situazioni diverse per le quali si ritiene di confermare i punteggi indicati nella scheda dei criteri di selezione.

- Criterio 1.b – Esperienza e competenza dello staff tecnico

A) Circa la proposta di incrementare il punteggio massimo da 15 a 20 punti relativo alla valutazione dell’esperienza e competenza dello staff tecnico, l’Amministrazione regionale ha ritenuto di equiparare i punteggi relativi ai criteri di selezione 1.a ed 1.b in quanto entrambi concorrono ugualmente alla valutazione dello staff tecnico.

Si ritiene pertanto di riconfermare lo stesso punteggio (15 punti) attribuito ad entrambi i criteri di selezione indicati, ma viene precisato il metodo di calcolo del punteggio complessivo, basandolo sulla somma delle esperienze dei singoli componenti dello staff, desunte dalle note curriculari, fino al raggiungimento del punteggio massimo, e non sulla media aritmetica delle esperienze dei singoli componenti dello staff.

- Criterio 1.c - Corsi e pubblicazioni relativi agli ultimi 5 anni

Al fine di meglio chiarire la casistica delle pubblicazioni, si introduce nella scheda dei Criteri di selezione la precisazione che la pubblicazione è un prodotto del singolo tecnico che fa parte dello staff tecnico dell’Organismo di consulenza. La pubblicazione, al fine della sua valutazione e assegnazione del punteggio, deve riportare la firma del tecnico consulente, oppure essere co-firmata con altro autore. Non viene assegnato alcun punteggio a pubblicazioni prodotte dagli Organismi di consulenza che non riportano le firme dei propri tecnici consulenti, in qualità di autori.

- Criterio 1.d – Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e/o ISO 20700:2017 (sistemi di gestione per la qualità)

A) Per quanto riguarda la proposta di escludere tale parametro e/o di ridurre il punteggio, si ritiene che i 5 punti assegnati (pari al 5% del totale) consentano di premiare quegli Organismi di consulenza che, affrontando un processo di certificazione da parte di un organismo terzo, siano disponibili ad un miglioramento continuo dei processi, per la piena soddisfazione del cliente, il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei risultati e l’accrescimento delle possibilità di successo dell’azienda. Pertanto, nel confermare il punteggio assegnato di 5 punti, si ritiene comunque utile assegnare 3 punti anziché 5 nel caso in cui l’Organismo sia in possesso di richiesta di certificazione, alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Si ritiene ancora di ampliare la possibilità di ottenere il riconoscimento dei punti previsti anche per Organismi in possesso del MOG, come di seguito descritto:

- *Organismo di consulenza in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001*
- *Organismo di consulenza in possesso della certificazione UNI EN ISO 20700/2017*
- *Organismo di consulenza in possesso del Modello Organizzazione Gestione e controllo (MOG), ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.*

▪ Criterio 2.1 – Modello organizzativo del servizio di consulenza aziendale

A) La premialità proposta relativamente alla presenza di sedi operative in ambito regionale/unità locali aperte al pubblico (con conseguente rimodulazione dei restanti punteggi) di fatto favorirebbe un modello organizzativo delle attività che negli anni si è consolidato da parte di alcuni beneficiari contro altri modelli organizzativi, quali quelli rappresentati da piccoli Organismi o singoli consulenti, a parità di capacità professionali possedute. Si ravvisa quindi una penalizzazione nei confronti di quegli Organismi o consulenti fortemente specializzati in produzioni che non si estendono su tutto il territorio regionale o su porzioni significative di esso. Per impedire questa possibile penalizzazione si ritiene di accogliere parzialmente la proposta avanzata mantenendo invariati il criterio di selezione ed il punteggio massimo, che viene redistribuito in parti uguali di 5 punti per ciascuno dei tre aspetti considerati. Inoltre si specifica meglio il terzo punto, riformulandolo nel seguente modo: “Strumenti per monitorare la qualità del servizio di consulenza erogato” (punteggio parziale: fino a 5 punti).

▪ Criterio 3.1 – Analisi e valutazione del rapporto causale tra contenuti, metodologie, impianto di controllo, risorse previste

Si ritiene di eliminare, in quanto non rilevante, l'assegnazione di 1 punto al progetto di consulenza che presenta una analisi insufficiente, mantenendo il punteggio massimo assegnato di 15 punti, che viene pertanto così riformulato:

Punti 15 - progetto completo in ogni sua parte con ottima analisi

Punti 10 - progetto completo in ogni sua parte con buona analisi

Punti 5 - progetto parzialmente completo con analisi sufficiente

▪ Criterio 5.1 - Localizzazione degli interventi consulenziali

Si inseriscono a fini di maggior chiarezza i due seguenti esempi di calcolo per l'assegnazione del punteggio agli interventi di consulenza effettuati in aree C e D.

*Esempio: 20 aziende in area D su 100 aziende richiedenti la consulenza.
 $20 \cdot 1 / 100 = 0,2$ (punteggio parziale)*

$0,2 \cdot 10$ punti = 2 punti (assegnati all'Organismo di consulenza)

*Esempio: 20 aziende in area C su 100 aziende richiedenti la consulenza.
 $20 \cdot 0,5 / 100 = 0,1$ (punteggio parziale)*

$0,1 \cdot 10$ punti = 1 punto (assegnati all'Organismo di consulenza)

▪ Criterio 6.1 - Destinazione delle attività a giovani insediati

Per l'assegnazione del punteggio relativo alla destinazione della consulenza ad aziende condotte da giovani insediati (fino a 5 anni antecedenti alla domanda) si modifica la descrizione nel seguente modo:

“in % rispetto al totale dei soggetti destinatari della consulenza individuati dall'Organismo di consulenza”.

➤ Relativamente alla **Misura 2**, si precisa quanto segue in merito alle osservazioni di **FODAF (Federazione Interregionale Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali)**:

A) La richiesta di includere in termini formali, tra le caratteristiche del prestatore di consulenza, anche la figura dell'Agronomo e del Forestale libero professionista iscritto al proprio Ordine provinciale, non può essere direttamente accolta per motivi di opportunità e per evitare di discriminare eventuali altri Ordini e Collegi professionali i cui iscritti possono comunque, in tutto o in parte, svolgere servizi di consulenza aziendale.

B) Per quanto riguarda invece la seconda parte delle osservazioni, formulate in merito all'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di studio posseduti, si accoglie la richiesta di assegnare un punteggio anche al titolo di laurea avendo accolto, come prima spiegato, la proposta di rivedere il sistema di assegnazione del punteggio di 15 punti (che rimane comunque invariato) passando da un punteggio assegnabile a ciascun tecnico in base al proprio titolo di studio ad una valutazione fatta sullo staff tecnico nel suo complesso verificando la presenza, all'interno dello stesso, di una percentuale variabile di consulenti iscritti agli ordini o collegi professionali o di consulenti in possesso di titoli di studio per l'iscrizione agli ordini o collegi aventi almeno tre anni di esperienza nei servizi di consulenza.

Si riporta quindi in allegato la versione definitiva dei criteri per la Misura 2, con le variazioni di cui sopra.

➤ In merito all'**Operazione 4.4.1**, in risposta alle osservazioni di **FODAF (Federazione Interregionale Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali)** si segnala quanto segue.

- Per quanto concerne i tratti di connessione ecologica, si condivide l'opportunità di considerare quali aree di applicazione preferenziale, come previsto dal relativo criterio di selezione, gli elementi di una rete ecologica estesa all'intero territorio regionale. In attesa che sia definita la rete ecologica regionale, tuttavia, la scheda di modifica prevede di prendere in considerazione le reti individuate a livello provinciale e già acquisite in forma digitale. Tale orientamento è motivato dalla considerazione che il citato criterio di priorità rischierebbe altrimenti di non essere attivabile, come già avvenuto nel 2018, ai fini del bando previsto per il prossimo anno. Le ipotesi alternative prospettate, pur se degne di interesse, non sembrano infatti praticabili a breve termine per i tempi e gli oneri connessi a un'eventuale acquisizione informatica su scala regionale, comprensiva di fasce circostanti da definirsi, di superfici o tratti individuati a livello cartografico (in modo talora impreciso o indicativo, come indicato dagli stessi proponenti) ma al momento non ancora disponibili in formato digitale.

- Pur considerando auspicabile il coordinamento degli interventi secondo un approccio collettivo, non si ritiene opportuno adottare quale criterio preferenziale il coinvolgimento di tre (o più) imprese agricole per l'attuazione di interventi su particelle contigue, considerato che tale circostanza non implica necessariamente il raggiungimento di un'estensione territoriale superiore a quella di analoghi progetti presentati singolarmente.
- Per quanto riguarda il riconoscimento di lavori effettuati dai titolari delle domande di sostegno, si evidenzia che la scheda di modifica prevede l'utilizzo di costi standard relativi alle preparazione del terreno e alla posa a dimora di formazioni arbustive/arboree, operazioni che in condizioni ordinarie possono essere svolte autonomamente dagli agricoltori senza ricorrere a soggetti esterni.

Viene quindi mantenuta la versione dei criteri così come presentata in consultazione.

➤ Per quanto riguarda la **Misura 10**, si forniscono le seguenti risposte alle osservazioni formulate da **Confagricoltura** e **CIA**.

In merito alla richiesta di estendere la possibile variazione di superficie agli impegni aggiuntivi facoltativi delle varie Operazioni che li prevedono, si precisa che il criterio di flessibilità del 20% proposto nella scheda di modifica riguarda impegni applicabili a particelle variabili da un anno all'altro. Per gli impegni "inerbimento controllato di fruttiferi e vite", "metodo della confusione sessuale" e "manutenzione di nidi artificiali" (facoltativi nell'ambito dell'operazione 10.1.1), il criterio non è applicabile, trattandosi di impegni vincolati ad appezzamenti fissi, a differenza dell'impegno "erbai autunno-vernini da sovescio" (facoltativo anche per le operazioni 10.1.2 e 10.1.3) per il quale è già previsto un analogo criterio di flessibilità.

In particolare, in merito all'Operazione 10.1.2, si segnala che la variazione delle particelle (e di conseguenza degli ettari) non è prevista dal PSR vigente per gli impegni facoltativi "mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale" e "sommersione invernale delle risaie", ma è prevista per l'impegno di base in conseguenza della rotazione del riso. Si concorda sull'opportunità di presentare alla prossima occasione una proposta di modifica del PSR per tener conto del fatto che la variazione, a causa dell'avvicendamento colturale, delle particelle su cui si applica l'impegno di base comporta la necessità di variare anche le particelle oggetto degli impegni facoltativi sopra citati (in quanto applicabili esclusivamente alla coltura del riso, in aggiunta all'impegno di base).

➤ In merito alla **Misura 11**, in risposta all'osservazione di **Confagricoltura** ("occorre ... verificare che la modifica non provochi la fuoriuscita di aziende e consenta la conversione dall'op. 10.1.1 all'op. 11.1.1 o all'op. 11.2.1") si segnala quanto segue.

La modifica delle condizioni di ammissibilità all'Operazione 11.1.1 è dettata dalla necessità di adeguare la durata dell'attribuzione del livello di premio "conversione" alle tipologie di colture nell'ambito del quinquennio di impegno. Le condizioni di ammissibilità modificate non possono essere applicate retroattivamente alle aziende con impegni in corso, ma si dovrà tenere conto dell'anno di adesione al regime biologico in

concomitanza alle colture che determinano l'OTE, per attribuire il livello di premio per ettaro ("conversione" oppure "mantenimento"). Non vi sarà comunque esclusione dovuta alla mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità. Le aziende aventi impegni già in corso, ad es. aderenti nel 2016 al bando dell'operazione 11.1.1, che saranno al 4° anno nel 2019, avrebbero in ogni caso visto il livello di premio abbassarsi al livello "mantenimento". Applicando le nuove regole potrà essere adeguato il livello di premio verso il "mantenimento" solo alle aziende aderenti alla 11.1.1 che avranno compiuto meno di 3 anni di impegno nel 2019. La proposta di modifica non pregiudica la possibilità per le aziende di trasformare gli impegni dalla 10.1.1 alla 11.1.1.

➤ Relativamente alla **Misura 16**, si forniscono le seguenti risposte alle osservazioni formulate da **Assopiemonte Leader**.

- In merito alla prima richiesta: il massimale di 100.000 euro stabilito per l'Operazione 16.4.1. è relativo alla misura regionale. I GAL che intendono attuare tale operazione non necessariamente devono sottostare a tale limite. Pertanto la richiesta di alzare il massimale non ha motivo di essere posta.

- In merito alla seconda richiesta: si precisa che il paragrafo che l'Autorità di Gestione propone di inserire nella parte generale della Misura 16, citato a pag. 55 della scheda modifiche, è ripreso integralmente dalla Decisione della Commissione europea C(2018)4823 del 17.07.2018 che approva il regime di aiuto SA.50710(2018N) per l'applicazione della Misura "Cooperazione" nelle aree rurali, stabilendo le condizioni alle quali è possibile concedere l'aiuto.

Il paragrafo 54 della medesima Decisione, altresì citato nell'osservazione, recita: *"I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili indicati nel paragrafo (47) (ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza), sono esclusi dalla presente decisione e saranno coperti da altri regimi o dalla normativa de minimis in vigore."* Quest'ultimo paragrafo può quindi essere utilizzato soltanto nel caso in cui le spese da coprire rientrino in altri regimi di aiuto già approvati (ossia altre misure del PSR con relative caratteristiche e costi ammissibili, come negli esempi citati).

In linea di massima, in ciascuna operazione della Misura 16 sono ammissibili due diverse tipologie di costi:

- costi degli studi, dell'animazione e di esercizio della cooperazione;
- costi diretti di specifici progetti.

Le spese di personale sono ammissibili nell'ambito dei costi di esercizio della cooperazione e pertanto, correttamente, non sono previsti tra i costi diretti della misura.

➤ In risposta all'osservazione formulata da **Coldiretti** sull'**Operazione 16.4**, si ritiene di mantenere a 100.000 euro la soglia di spesa massima ammissibile; per i dettagli relativi all'individuazione di tale importo, si reinvia alla giustificazione della scheda di modifica, che è stata opportunamente integrata a questo proposito.

➤ In merito alle osservazioni formulate da **Coldiretti** sulle proposte di **modifiche finanziarie**, si rimanda alla risposta fornita alla Commissione europea.

- Si riportano di seguito le risposte puntuali alle osservazioni pervenute dalla Commissione europea.

MODIFICHE TESTUALI

1. Modifica 1. Operazione 1.2.1 introduzione costi standard

- *Tenendo conto che la possibilità di attivare sportelli informativi sotto forma di portali informatici non è stata inclusa finalmente nella modifica, occorre cancellare il paragrafo C) in pagina 5.*

R. La presenza del paragrafo C) nella giustificazione costituiva un refuso ed è stato pertanto cancellato.

- *Occorre chiarire la portata dei costi standard, tenendo conto che la scheda di modifica indica che certi costi sotto la operazione 1.2.1 saranno rimborsati in base ai costi ammissibili sostenuti. Occorre quindi chiarire il campo di applicazione e la portata dei costi standard proposti.*

R. Il testo dell'Operazione 1.2.1 è stato integrato al paragrafo "Costi ammissibili", distinguendo i costi che verranno rimborsati in base alle spese effettivamente sostenute e quelli per i quali si utilizzerà il metodo dei costi standard.

- *Costi ammissibili: Per quanto riguarda il riferimento a spese sostenute da altri soggetti collegati ai beneficiari, non ci sembra che sia possibile introdurre questa possibilità. I pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal PSR devono essere versati integralmente ai beneficiari.*

R. Il riferimento alle spese sostenute da altri soggetti collegati ai beneficiari è stato stralciato dalla proposta di modifica.

- *Si prega inoltre di fornire la fonte dei dati statistici utilizzati per calcolare i costi standard, e indicare se i valori sono aggiornati.*

R. Il calcolo del costo standard sull'attività di sportello informativo è stato rivisto prendendo in considerazione la tabella aggiornata del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 delle retribuzioni relative al personale regionale contrattualizzato nella categoria D1, per un importo di € 33.541 compresi gli oneri fiscali a carico del datore di lavoro. Su questa base, il costo massimo giornaliero (8 ore) di apertura di uno sportello risulta essere il seguente: € 33.541/220 giornate massime annue di apertura = € 152,45. Si ritiene quindi congruo definire un valore di Unità di Costo Standard (UCS), arrotondato per difetto, pari ad € 150/giornata.

2. Modifica 2. Misura 2

- *Per l'introduzione dei costi standard nell'ambito di questa misura, bisognerebbe fornire più informazione sulla base giuridica, il tipo di costi standard, e il metodo di calcolo. Visto che per la M2.3 potranno essere applicate le "Unità di Costo Standard" approvate per la "Misura 1, Operazione 1.1.1, Azione 1: Formazione professionale in campo agricolo", occorre confermare che gli obblighi/impegni di queste due sottomisure sono equivalenti.*

R. Il testo dell'Operazione 2.1 al paragrafo "Metodo per il calcolo dell'importo..." è stato integrato con le informazioni richieste sui costi standard.

Circa il fatto che per la M2.3 potranno essere applicate le “Unità di Costo Standard” approvate per la “Misura 1, Operazione 1.1.1, Azione 1: Formazione professionale in campo agricolo”, si conferma che gli obblighi/impegni di queste due sottomisure sono equivalenti. Infatti, pur trattandosi di due target differenti (agricoltori e tecnici consulenti) si ritiene che per l’organizzazione e tenuta dei corsi di formazione e aggiornamento dei tecnici consulenti si possa fare riferimento ed applicare pienamente i costi standard studiati ed approvati per i corsi di formazione destinati agli agricoltori, così come gli altri obblighi/impegni che dovranno essere rispettati dagli Organismi di formazione che saranno selezionati con specifico bando pubblico.

- *Per quanto riguarda i principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione, in relazione alla priorità per i giovani, bisogna specificare che la priorità è per i giovani che fruiscono della consulenza.*

R. Nel testo dell’Operazione 2.1 il paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” è stato così integrato: “- priorità dell’attività di consulenza rivolta alle aziende ubicate in areali C e D e per quelle condotte dai giovani agricoltori che fruiscono della consulenza”.

- *Non troviamo chiaro il riferimento seguente (pagina 16) «Nel caso di economie le stesse potranno essere assegnate ai Prestatori dei servizi di consulenza che abbiano utilizzato pienamente il contributo concesso e che dimostrino di avere nuove richieste di consulenza, ovvero per l’avvio di una nuova procedura selettiva». Si nota che ai progetti appaltati non può essere concesso un finanziamento aggiuntivo dopo il completamento della procedura di appalto.*

R. Si accoglie l’osservazione, modificando nel testo del paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” la frase in oggetto nel seguente modo: “Nel caso di realizzazione di economie, le stesse potranno essere utilizzate per l’avvio di una nuova procedura selettiva”.

3. Modifica 4: Operazione 10.1.1 –modalità innovative di applicazione del metodo della confusione sessuale

- *Occorre spiegare il metodo seguito (calcolo combinato in relazione al Art. 11 808/2014) per i premi per la confusione sessuale.*

R. La giustificazione della modifica è stata integrata con una spiegazione sintetica del metodo seguito per il calcolo combinato, che è comunque descritto in dettaglio nell’allegato documento di giustificazione dei premi.

4. Modifica 5: Azioni 10.1.3/3, 10.1.5/1, 10.1.5/2 e 10.1.7/2 – variazioni di superficie in corso di impegno

- *Si invita l’autorità di gestione a garantire che tale modifica una volta attuata è garantita per conseguire i benefici ambientali auspicati e che non comprometterà l’obiettivo dell’impegno.*
- *Si invita anche l’autorità di gestione a giustificare meglio la variazione del numero di ettari da un anno all’altro.*
- *Occorre chiarire perché la sostituzione di fertilizzanti minerali mediante l’uso di matrici organiche non è vincolato ad apprezzamenti fissi.*

- Per quanto riguarda la azione 10.1.7/2, occorre specificare se ci sono elementi fissi e pluriennali del sistema agroforestale o se si tratta di elementi annuali, variabili e, in caso affermativo, quali sono?

R. La giustificazione della modifica è stata integrata con le spiegazioni richieste in ogni singola osservazione.

5. Modifica 6. Operazione 10.1.6 – variazione condizione di ammissibilità

- Visto che i beneficiari della operazioni 10.1.6 sono obbligati ad aderire anche all'operazione 10.1.9, bisogna descrivere il motivo di questo obbligo per valutare la proposta di interruzione del collegamento. Occorre anche garantire che la proposta non porti a ridurre il valore ambientale degli impegni.

R. La giustificazione della modifica è stata integrata descrivendo le motivazioni dell'obbligo iniziale e garantendo che la proposta non comporterà una riduzione del valore ambientale degli impegni.

6. Modifica 7. Condizioni di ammissibilità Operazioni 11.1 e 11.2

- Si invita la Regione a fornire più spiegazioni sui motivi e su l'intenzione in relazione al testo modificato

(OSSERVAZIONE NON PERTINENTE, COME DA ACCORDI)

7. Modifica 8. Modifica alle Misure 10.2 e 16 – inserimento limiti massimi di spesa o di contributo concedibile

- Si invita la Regione a fornire più spiegazioni sui limiti di spesa proposti per le operazione 16.2.1 azione 1 e 2, operazione 16.4.1 e operazione 16.7.1 e 16.9.1, al fine di determinare la loro adeguatezza.

R. La giustificazione della modifica è stata integrata descrivendo gli elementi oggettivi utilizzati per individuare gli importi proposti come limiti di spesa per ciascuna delle Operazioni indicate.

8. Modifica 14. Aiuti di Stato –Modifiche al Capitolo 13

- Nell'attesa di una nuova esenzione del regime SA.46563 per includere i costi standard nella misura M1, qualsiasi aiuto che preveda i costi standard dovrebbe essere soggetto a de minimis, in conformità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1407/2013. A questo fine, occorre includere un riferimento a questo regolamento nel capitolo 13 in relazione alla M1.

R. Nel capitolo 13, alla sezione dedicata alla Misura 1 è stato aggiunto il riferimento al regolamento 1407/2013 "de minimis".

- Per quanto riguarda il regime di aiuti SA. 51792 in relazione alla M16, tenendo conto che il regime non è stato ancora approvato ad oggi, nel caso il regime non sia stato approvato alla data di notifica, il riferimento al nuovo regime dovrebbe cancellarsi e aggiungersi soltanto nella prossima modifica del PSR.

R. Tenendo conto che la Decisione C(2018)8004 del 23.11.2018 pervenuta agli uffici regionali ha suscitato perplessità in alcuni punti relativi all'intensità dell'aiuto, per il momento i relativi estremi non vengono inseriti nel capitolo 13. L'Autorità di Gestione si riserva di svolgere i necessari approfondimenti con l'Unità Aiuti di Stato della DG Agri.

MODIFICHE FINANZIARIE E INDICATORI

1. Modifica Tabella 11.4 relativamente alla Misura 11 – Agricoltura biologica

- *Occorre chiarire se la conversione degli impegni dalla M10 alla M11 ha un impatto sulla superficie designata sotto la M10.*

R. La conversione di un impegno in un altro “rafforzato”, con significativi benefici sull’ambiente (nella fattispecie tra la misura 10.1.1 e la misura 11.1.1) è prevista ai sensi dell’art. 14, comma 1 del Reg. (UE) 807/2014 e prevede che il nuovo impegno debba essere assunto per l’intero periodo specificato nella pertinente misura a prescindere dal periodo per il quale l’impegno originario è già stato eseguito. La superficie oggetto di impegno ai sensi della misura 10.1.1 diventerà una superficie conteggiata anche ai fini della misura 11.1.1. La modalità di conteggio dell’indicatore di superficie è illustrata nelle linee guida di monitoraggio. Si sottolinea, infine, che il PSR della Regione Piemonte ha già ampiamente superato la superficie indicativa prevista nel capitolo 11.4 per la misura 10.1.1, che al momento attuale conta quasi 125.000 ha contro i 95.000 inizialmente stimati.

- *Per quanto riguarda un "ipotetico" nuovo bando, bisognerebbe chiarire o spiegare meglio perché è ipotetico e se un nuovo bando è progettato.*

Il PSR della Regione Piemonte al paragrafo 8.2.10.6 della Misura 11.2 “Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell’attuazione della misura”, punto 1 “Aumento delle superfici” prevede quanto segue: “E’ oggetto di sostegno l’aumento delle superfici che avvenga nel corso del periodo di impegno entro il limite massimo del 25% della superficie ad impegno nel 1° anno”; per questo motivo la stima del fabbisogno finanziario si affina con il tempo alla luce degli importi richiesti nelle diverse campagne. Anche la conversione dalla Misura 10.1.1 alla 11.1.1 comporta un incremento di fabbisogno finanziario che è necessario coprire con i fondi della 11.1.1, ma che difficilmente può essere stimato a priori con precisione. La programmazione di un nuovo bando è pertanto vincolata alla quantificazione delle risorse restanti anche alla luce delle economie che stanno maturando sulle domande istruite.

2. Modifiche al Capitolo 8.1 (paragrafo partecipazione alla strategia nazionale per le aree interne) e al capitolo 10 (incremento dotazione finanziaria M16.7 – Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da Leader).

- *La nuova necessità strategica di aumentare le operazioni nell’ambito della M16 è evidente. L’attuazione dell’M16 è direttamente connessa all’attuazione della strategia nazionale per le aree interne. Occorre tuttavia chiarire meglio la provenienza dei fondi supplementari necessari per la M16. In generale, le riassegnazioni finanziarie strategiche dovrebbero essere effettuate sulla base di una rivalutazione di tutte le esigenze del PSR e i tagli finanziari dovrebbero essere effettuati laddove siano individuate priorità limitate. Pertanto, occorre giustificare meglio la scelta della provenienza dei fondi sulla base della rivalutazione fatta dei bisogni del PSR e delle priorità più basse.*

R. La scheda di modifica è stata integrata con le giustificazioni richieste. La ratio utilizzata per reperire le risorse necessarie è stata proprio quella di non alterare l’equilibrio delle priorità inizialmente previste dal PSR, prevedendo un prelievo di risorse all’interno della medesima priorità 1. Finanziariamente, non disponendo di un’allocazione finanziaria propria, i fondi delle misure 1, 2 e 16 sono stati allocati sulle diverse priorità, che saranno ridotte in maniera trasversale (ad eccezione delle priorità ambientali) e per importi di lieve entità. Si tratta infatti di una variazione pari allo 0,04% del PSR che non modifica la strategia complessiva del PSR, ferma restando l’importanza strategica che le misure relative alla formazione e la consulenza rivestono nel PSR della Regione Piemonte.

Si riporta quindi in allegato la versione definitiva della scheda relativa alle modifiche testuali, nonché della scheda relativa alle modifiche finanziarie e indicatori.

Nessuna osservazione è pervenuta in merito ai criteri per la **misura 16.6**, il cui testo viene quindi mantenuto con le variazioni proposte in sede di consultazione.

Si considera pertanto chiusa la consultazione scritta.